

Allegato "A" all'atto Rep.n. 53.130/18.008

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE E DURATA'  
DELLA SOCIETA'

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione sociale **"ACEAELECTRABEL S.p.A."**.

Articolo 2 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

(a) l'assunzione e la cessione in qualunque forma, la detenzione e la gestione di partecipazioni in società o enti italiani, anche quotati in mercati regolamentati, operanti nel settore della produzione, vendita e trading, in qualunque forma, di energia elettrica e di combustibili o altri vettori energetici;

(b) l'assunzione e la concessione di finanziamenti in qualsiasi forma in favore di società o enti controllati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

(c) la concessione ed il rilascio di avalli, fidejussioni e garanzie, sia reali che personali, nell'interesse esclusivo di società o enti controllati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

(d) l'indirizzo e il coordinamento programmatico delle società controllate nel loro insieme, anche attraverso l'approvazione di investimenti, operazioni finanziarie, acquisizioni, accordi di joint ventures e disinvestimenti, qualora tali operazioni interessino due o più società o enti controllati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

La società potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile ai fini, del conseguimento dell'oggetto sociale.

Sono espressamente escluse, in ogni caso, le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, ogni attività nei confronti del pubblico e ogni attività di carattere fiduciario.

Articolo 3 - Sede

La società ha sede legale in Roma.

Con delibera del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, cod. civ., potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, in Italia, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, dipendenze e rappresentanze.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2100

#p#

e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazioni dell'assemblea degli azionisti.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

#### VERSAMENTI

##### Articolo 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 153.500.000,00 (centocinquantatremilionicinquecentomila) rappresentato da n. 153.500.000 (centocinquantatremilionicinquecentomila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna.

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili in azioni, nonché warrants che diano diritto a sottoscrivere azioni od obbligazioni, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

La società può acquisire azioni proprie solamente se interamente liberate e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2357 e ss. codice civile.

##### Articolo 6 - Azioni

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune.

L'assemblea può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti diversi, in conformità delle prescrizioni di legge.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

I finanziamenti dei soci, con diritto a restituzione della somma versata, potranno essere effettuati a favore della società, ma esclusivamente alle condizioni previste dalla normativa applicabile.

##### Articolo 7 - Limiti al trasferimento di azioni, obbligazioni convertibili, warrants e diritti di opzione

Impregiudicato quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, le azioni o obbligazioni convertibili o warrants o diritti di opzione (ex art. 2441 codice civile) non possono essere trasferiti in favore di soggetti diversi dai soci della società per un periodo di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 2003 (il "Periodo di Blocco").

Quando non risulti più applicabile la disposizione di cui al precedente comma, qualora un socio intenda trasferire - per atto tra vivi - a terzi in tutto o in parte le proprie azioni,

#p#

obbligazioni convertibili, warrants o diritti di opzione, dovrà previamente offrirli in prelazione a tutti gli altri soci agli stessi termini e condizioni dell'offerta di acquisto del terzo o dei terzi. A tal fine, il socio venditore dovrà inviare agli altri soci nonché, in copia, al presidente del consiglio di amministrazione, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data in cui il terzo o i terzi abbiano presentato l'offerta di acquisto, nella quale venga specificato: il nome e l'indirizzo del terzo o dei terzi offerenti, il numero di azioni, obbligazioni convertibili, warrants o diritti di opzione che s'intendano trasferire e le relative condizioni.

Con il termine "trasferire" di cui ai precedenti comma, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni, obbligazioni convertibili, warrants o diritti di opzione.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 2 del presente articolo, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci e al presidente del consiglio di amministrazione. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni o obbligazioni convertibili o tutti gli warrants o diritti di opzione offerti in vendita. Nel caso che l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o obbligazioni convertibili o warrants o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci o dichiarare di non essere d'accordo sul prezzo, ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli - fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro 10 giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario - avrà comunque diritto di acquistare le azioni o le obbligazioni convertibili o warrants

o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito dall'arbitratore di cui al successivo art. 24.

Nella propria valutazione l'arbitratore ora, indicato, dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di titoli azionari.

L'arbitratore comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa.

Il prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.

Il trasferimento delle azioni, obbligazioni convertibili, warrants o diritti di opzione dal socio venditore agli altri soci avverrà, contestualmente al pagamento del prezzo, il novantesimo giorno successivo alla comunicazione della volontà di esercitare il diritto di prelazione ai sensi del precedente comma 4 o il novantesimo giorno successivo alla comunicazione da parte dell'arbitratore della determinazione del prezzo, ovvero alla diversa data che il socio venditore ed il socio (o i soci) che hanno esercitato il diritto di prelazione hanno stabilito di comune accordo. Ove gli altri soci non abbiano proceduto ad inviare la comunicazione avente ad oggetto la volontà di esercitare il diritto di prelazione ai sensi del precedente comma 4, il socio venditore sarà libero di trasferire a terzi le azioni, obbligazioni convertibili, warrants o diritti di opzione offerti ai sensi del comma 2 del presente articolo a condizione che:

(i) il trasferimento sia effettuato alle medesime condizioni indicate nella comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo e ad un prezzo uguale o superiore al prezzo stabilito in detta comunicazione;

(ii) l'eventuale compratore o gli eventuali compratori siano quelli indicati nella comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo;

(iii) il trasferimento sia effettuato entro i 6 (sei) mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta in prelazione ai sensi di questo articolo 7 e non risulti che questa non è stata accettata, il terzo (cessionario, donatario, erede, legatario, ecc.) non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti

amministrativi inerenti alle azioni, o alle obbligazioni convertibili o warrants o diritti di opzione, e non potrà trasferirli con effetto verso la società a soggetti diversi dagli altri soci.

Le azioni, obbligazioni convertibili o warrants o diritti di opzione pervenuti in proprietà o altro diritto reale per successione legittima o testamentaria a soggetti che non siano discendenti consanguinei (o coniuge) del socio dante causa, dovranno essere offerti in opzione agli altri soci nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi.

I soci della società potranno liberamente trasferire le azioni, obbligazioni convertibili, warrants o diritti di opzione a società che abbiano il controllo di, siano controllate da, o siano sotto il comune controllo di detti soci ai sensi dell'art. 2359 del codice civile (le "Società Affiliate") a condizione che il socio che intende trasferire le azioni, obbligazioni convertibili, warrants o i diritti di opzione: (i) ne dia preventiva comunicazione scritta agli altri soci e (ii) il trasferimento delle le azioni, obbligazioni convertibili, warrants o i diritti di opzione a Società Affiliate sia risolutivamente condizionato al fatto che - nel caso in cui venga meno il rapporto, di controllo - il socio che abbia effettuato il libero trasferimento di proprie azioni, obbligazioni convertibili; warrants o i diritti di opzione riacquisti le azioni, obbligazioni convertibili, warrants o i diritti di opzione trasferiti. Nel caso in cui tale riacquisto non venga effettuato entro 30 giorni dalla richiesta che ne sia fatta da uno dei soci, oltre ad eventuali rimedi previsti dalla legge: (i) ciascun socio avrà il diritto sia di far dichiarare inefficaci i trasferimenti di azioni, obbligazioni convertibili, warrants o i diritti di opzione liberamente effettuati ai sensi del presente comma, sia di esercitare egli stesso la prelazione su tali azioni, obbligazioni convertibili, warrants o i diritti di opzione, al prezzo che sarà stabilito dall'arbitratore; (ii) la società avrà il diritto-dovere di escludere dal voto e dall'esercizio di ogni diritto sociale, nonché di cancellare dal libro soci, le azioni, obbligazioni convertibili, warrants o i diritti di opzione trasferiti e non riacquistati ai sensi del presente comma.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEE

##### Articolo 8 - Diritto di intervento

Gli azionisti che abbiano provveduto agli adempimenti di legge hanno diritto di intervenire all'assemblea, in proprio o -

#p#

alternativamente - mediante un rappresentante munito di delega scritta, nei limiti di legge. La delega può essere rilasciata a persona fisica o giuridica.

#### Articolo 9 - Poteri

L'assemblea è investita dei poteri ad essa espressamente riservati dalla legge.

L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

#### Articolo 10 - Convocazione

L'assemblea, fino a quando la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, è convocata dal consiglio di amministrazione, tramite lettera raccomandata a.r. - o posta aerea per i soci residenti all'estero - telefax, telegramma, posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima dell'assemblea. La convocazione dell'assemblea dovrà essere fatta a cura del presidente del consiglio di amministrazione, previa delibera di detto organo.

L'avviso di convocazione, sottoscritto dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in caso di suo impedimento, dall'amministratore delegato o da altro amministratore a tal fine designato dal consiglio a provvedervi, dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza ed, eventualmente, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza di seconda convocazione (che non dovrà essere fissata nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione) nonché l'elenco delle materie da trattare.

Anche in caso di inosservanza delle predette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando è rappresentato, anche per delega, l'intero capitale sociale e sono presenti la maggioranza degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, codice civile.

#### Articolo 10 bis - Recesso del socio

Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi e con le modalità previste dalla legge. Esso dovrà essere esercitato per tutte le azioni possedute.

Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà

#p#

darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata alla società con le modalità di legge.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata a.r. invitata dal socio recedente a norma del presente articolo, fermo quanto disposto dall'art. 2437 bis, terzo comma, del codice civile.

#### Articolo 11 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea ordinaria delibera su tutte le materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dal vigente statuto.

Salvo quanto previsto al successivo comma, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se adottate con i quorum costitutivi e deliberativi di cui agli artt. 2368 e 2369 del codice civile.

Fatta eccezione per le delibere di aumento di capitale sociale che (i) siano conseguenti al verificarsi delle fattispecie previste dagli artt. 2446 e 2447 del codice civile, o (ii) siano in linea con il business plan approvato dal consiglio di amministrazione, come eventualmente revisionato o modificato, ai sensi dell'art. 17 lett. (i) e lett. (vii), o (iii) siano necessari per effettuare la sottoscrizione di aumenti di capitale sociale approvati dall'assemblea straordinaria di una o più delle società controllate dalla società (delibere per le quali valgono i quorum costitutivi e deliberativi di cui agli artt. 2368 e 2369 del codice civile), per tutte le altre delibere riservate dall'art. 2365 del codice civile all'assemblea straordinaria, ivi incluse per quelle concernenti la modifica o soppressione del presente comma, è necessario, sia in prima che in seconda convocazione dell'assemblea straordinaria, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'ottanta per cento (80%) del capitale sociale più un'azione.

#### Articolo 12 - Presidenza e conduzione dei lavori

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal vice presidente, se nominato, o in subordine da persona designata dagli intervenuti.

Il segretario è nominato, su designazione degli intervenuti, dall'assemblea che può sceglierlo anche fra non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea accertare che i presenti,

#p#

essendo iscritti nel libro soci, abbiano diritto di intervento alla stessa, la regolarità delle deleghe e la validità della costituzione della riunione nonché escludere dall'assemblea coloro che non hanno il diritto di parteciparvi. Il presidente inoltre regola lo svolgimento della riunione, disciplina gli interventi, dirige e regola la discussione, stabilisce ordine e procedure della votazione nonché le modalità di rilevazione dei voti, risolve le eventuali contestazioni.

Il presidente può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

Le riunioni dell'assemblea possono altresì tenersi in teleconferenza o videoconferenza purché:

(i) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare i risultati delle votazioni

(ii) siano presenti in un unico luogo almeno il presidente e il segretario;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale e simultaneamente alla discussione, di trasmettere e/o visionare documenti;

(iv) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati, nei quali affluire e la riunione si riterrà svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il segretario.

Articolo 13 - Verbali e informazioni ai soci

Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbali redatti e sottoscritti nei modi di legge.

Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto per atto pubblico da un notaio, nel qual caso la nomina del segretario è facoltativa.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate e di ottenere copia a proprie spese.

#### TITOLO IV

##### ORGANI AMMINISTRATIVI E CONTROLLO

##### Articolo 14 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di 10 (dieci) membri, anche non soci.

I membri del consiglio di amministrazione sono rieleggibili e, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, durano in carica tre esercizi e, comunque, fino all'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

#p#

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ogni lista dovrà contenere l'indicazione di 10 candidati ordinati numericamente. Hanno facoltà di presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero tanti soci che al momento del deposito della lista stessa rappresentino almeno il venti per cento (20%) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente richiesti per la carica di consigliere.

Ogni socio, indipendentemente dal numero di azioni possedute e dall'aver o meno presentato o concorso a presentare una lista, può votare per una sola lista. Ad ogni azione corrisponde un voto.

Salvo diversa ed unanime deliberazione dei soci rappresentati l'intero capitale sociale della società, all'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procederà nel seguente modo.

Dalla lista che otterrà il maggior numero di voti verranno nominati i consiglieri numerati da uno a sei nella lista stessa. Tra tali amministratori verrà scelto l'amministratore delegato.

Dalla lista seconda classificata saranno nominati i consiglieri numerati da uno a quattro ed al candidato numero uno di tale lista spetta la presidenza del consiglio di amministrazione.

In caso di parità tra le prime due liste saranno nominati i primi cinque candidati elencati in ciascuna lista. In caso di parità tra la seconda e la terza lista i primi due candidati di ciascuna di dette due liste saranno nominati dopo i sei della lista con il maggior numero di voti. Infine, in caso di parità fra quattro liste saranno eletti i primi due candidati di ciascuna di dette quattro liste, mentre il nono e il decimo consigliere saranno nominati mediante ulteriore delibera adottata a maggioranza assoluta dei presenti.

#p#

Per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o due membri del consiglio di amministrazione, i nuovi amministratori dovranno essere nominati, sia per cooptazione sia per nomina assembleare, nella persona del primo amministratore non eletto della lista alla quale apparteneva l'amministratore cessato.

Qualora, invece, vengano a mancare, per qualsiasi ragione, tre o più membri del consiglio di amministrazione, o non sia possibile - per qualsiasi ragione - procedere alla sostituzione degli amministratori così come indicato al precedente comma, si intenderà dimissionario l'intero consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio dal consiglio di amministrazione per la nomina dei nuovi amministratori in conformità con le previsioni contenute nel presente articolo 14.

Articolo 15 - Presidente - Vice Presidente - Segretario

Il consiglio di amministrazione, nella prima seduta successiva all'assemblea che lo ha nominato, elegge tra i propri membri un presidente, qualora per qualsiasi ragione quest'ultimo non sia stato nominato ai sensi del procedimento indicato all'art. 14, comma nove, che precede, ed eventualmente un vice presidente.

Nella stessa sede il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri o al di fuori un segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del consiglio stesso.

Articolo 16 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione presso la sede della società o in altri luoghi, purché in Italia.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, di sua iniziativa, ogni volta che gli affari sociali lo esigano. Deve inoltre essere convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno uno dei suoi membri.

Il presidente fissa l'ordine del giorno della riunione e convoca il consiglio di amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R., o telefax, posta elettronica o telegramma, salvi i casi di urgenza, nei quali la convocazione può farsi con gli stessi mezzi, con preavviso minimo di quarantotto ore. In caso di impedimento del presidente la convocazione è effettuata dal vice presidente se nominato o, in subordine, dal consigliere

#p#

più anziano di età. Della convocazione viene, negli stessi termini e modalità, dato avviso ai sindaci.

In mancanza delle formalità di convocazione, le adunanze si reputano regolarmente costituite con la presenza di tutti i consiglieri e dei Sindaci effettivi.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento dal vice presidente, se nominato, o, in subordine, dal consigliere all'uopo designato dal consiglio all'inizio della riunione. Il presidente inoltre coordina i lavori del consiglio e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza del segretario del consiglio, il segretario della riunione è nominato dal presidente, anche al di fuori dei consiglieri.

"Articolo 17 - Validità e verbalizzazione delle deliberazioni  
del consiglio

Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Salvo quanto previsto al successivo comma, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno sette (7) consiglieri in carica le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

(i) il piano imprenditoriale (business plan), il preventivo di spesa annuale (budget annuale), e il programma di acquisizioni strategiche per la società e le società da essa controllate ai sensi dell'art. 2359 codice civile, nonché le revisioni e/o modifiche di tali documenti;

(ii) le spese o gli investimenti - in quanto previsti nel business plan eventualmente revisionato il cui valore, per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione) sia superiore a Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni);

(iii) gli atti di disposizione dei beni della società (vendita, permuta, affitto di aziende o rami di essa o di beni ecc.) - in quanto previsti nel business plan eventualmente revisionato - il cui valore, per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione), sia superiore a Euro 15.000.000,00;

(iv) la costituzione e/o partecipazione alla costituzione di società e/o consorzi, l'acquisizione e/o cessione di

#p#

partecipazioni in società e consorzi, nonché l'acquisto di aziende o rami di esse o di beni - in quanto previsti nel business plan eventualmente revisionato - il cui valore (comprensivo di debiti e impegni consolidabili), per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione), sia superiore a Euro 15.000.000,00;

(v) l'assunzione di finanziamenti o il rilascio di garanzie a favore di terzi il cui valore, per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione) sia superiore a Euro 15.000.000,00;

(vi) la sottoscrizione, la negoziazione, modifica o risoluzione di accordi fra la società e gli azionisti e/o società appartenenti al gruppo di uno dei soci della società;

(vii) qualsiasi modifica o emendamento del business plan che possa incidere sulle delibere previste ai precedenti punti (ii)-(vi);

(viii) la formulazione all'assemblea di proposte in materia di pagamento dei dividendi e/o altra distribuzione del risultato di esercizio o del patrimonio sociale;

(ix) la proposta di quotazione della società in mercati regolamentati;

(x) qualsiasi proposta da sottoporre alla decisione dell'assemblea straordinaria della società;

(xi) il contenuto delle deleghe per esercitare i diritti di voto nell'assemblea ordinaria delle società controllate dalla società (ai sensi dell'art. 2359 codice civile) con riferimento alle seguenti materie:

(1) la proposta di nomina di un (1) sindaco effettivo e un (1) sindaco supplente in ciascuna società controllata (ai sensi dell'art. 2359 codice civile) dalla società (restando inteso che la proposta di nomina degli altri sindaci di detta società controllata che sia statutariamente riservata o altrimenti attribuita alla società sarà adottata dal consiglio di amministrazione della società a maggioranza semplice dei suoi membri);

(2) approvazione di ogni delibera connessa o conseguente a quella sopra indicata sub (1);

(xii) il contenuto delle deleghe per esercitare i diritti di voto nell'assemblea straordinaria delle società controllate dalla società (ai sensi dell'art. 2359 codice civile), fatta eccezione per il caso in cui l'assemblea straordinaria di una società controllata (di cui la società non sia unico azionista o unico socio) abbia ad oggetto l'approvazione di aumento di

capitale e/o di emissione di obbligazioni (convertibili in azioni), la cui proposta di delibera sia già stata approvata dal consiglio di amministrazione della società controllata in questione;

(xiii) la predisposizione e l'approvazione di contratti attivi e di contratti passivi, il cui valore, per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione), sia superiore a Euro 15.000.000,00;

(xiv) la fusione con società controllate nei casi consentiti dalla legge;

(xv) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

(xvi) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni imperative di legge.

Le materie sopra elencate, come qualunque decisione in materia di spese, investimenti, acquisto, cessione o altro atto dispositivo di beni o compendi aziendali e partecipazioni non previsto nel business plan e nei budget regolarmente approvati, sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e pertanto non potranno essere delegate dal consiglio ad uno o più dei suoi membri o ad un comitato esecutivo.

Salvo diversa delibera approvata all'unanimità da tutti i consiglieri di amministrazione della società, la scelta dei candidati alla carica di amministratore delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 codice civile dalla società, da proporsi all'assemblea dei soci di dette controllate, sarà effettuata dal consiglio di amministrazione - in tempo utile per la presentazione di eventuali liste - secondo le seguenti modalità:

- quattro o più amministratori potranno presentare al consiglio una lista di candidati;

- le liste presentate dagli amministratori devono essere depositate presso la sede della società almeno il giorno prima di quello fissato per la riunione del consiglio di amministrazione, unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente richiesti per la carica di consigliere nelle società controllate;

- ogni amministratore, indipendentemente dall'aver o meno presentato o concorso a presentare una lista, può votare per una sola lista. Ad ogni amministratore spetta un voto;

#p#

- candidati alla carica di consigliere da proporsi all'assemblea delle società controllate saranno scelti come segue: (i) se il numero di candidati da proporsi è pari ad uno risulterà scelto il candidato indicato con il numero uno nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; (ii) se il numero di candidati da proporsi è pari a due, risulteranno scelti i candidati indicati con il numero uno nelle prime due liste classificate; (iii) se il numero di candidati da proporsi è pari a tre o un numero dispari superiore a tre, risulteranno scelti i candidati delle prime due liste classificate in modo tale che dalla prima lista risulterà scelto un candidato in più rispetto al numero dei candidati scelti dalla seconda lista; (iv) se il numero di candidati da proporsi è pari a quattro o un numero pari superiore a quattro, risulteranno scelti dalla prima lista classificata la metà più uno dei candidati e dalla seconda lista classificata i rimanenti candidati (ossia, la metà meno uno dei candidati);

- in caso di parità di voti tra due o più liste, da ciascuna di tali liste risulterà scelto un uguale numero di candidati (che saranno scelti per ciascuna lista in base all'ordine numerico ad essi assegnato) e, nel caso in cui restino da eleggere ancora uno o più candidati, si procederà a nuova votazione da parte del consiglio risultando scelti i candidati approvati con la maggioranza indicata al secondo comma del presente articolo 17;

- per la candidatura di amministratori, per qualsiasi ragione non scelti ai sensi del procedimento sopra previsto il consiglio delibera con la maggioranza indicata al secondo comma del presente articolo 17;

- nella formazione della lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 codice civile dalla società, da proporsi all'assemblea dei soci di dette controllate dovrà essere indicato con il numero uno il primo candidato scelto dalla lista seconda classificata; qualora il numero complessivo di candidati da indicarsi nella suddetta lista sia pari o superiore a sei, dovranno essere indicati con il numero uno e due il primo ed il secondo candidato scelti dalla seconda lista classificata.

Le riunioni del consiglio di amministrazione - qualora il presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità o l'opportunità - possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed

intervenire oralmente in tempo reale e simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove, pure, deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Di ogni riunione e deliberazione si fa constare verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

#### Articolo 18 - Poteri del consiglio - Deleghe

Il consiglio di amministrazione è investito in via esclusiva della gestione dell'impresa, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali in Italia, escluso soltanto quanto rimesso dalla legge, o dallo Statuto, alle competenze dell'assemblea.

Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il consiglio di amministrazione, entro i limiti previsti sia dalla legge sia dall'art. 17, terzo comma, che precede, sia dal successivo comma del presente articolo 18, può:

(i) delegare gli opportuni poteri ad uno o più amministratori delegati determinando i limiti della delega;

(ii) nominare un direttore generale, determinandone le attribuzioni e le facoltà;

(iii) nominare mandatari - anche in seno al consiglio - per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo.

Qualora nominato, l'amministratore delegato, tra le altre cose, potrà procedere a:

(i) la predisposizione, l'approvazione, la modifica, integrazione o risoluzione di contratti di consulenza di durata annuale o pluriennale (inclusi quelli relativi a società di revisione) il cui valore per ogni consulente non sia superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) per singola operazione, intendendosi con la locuzione "singola operazione" anche una pluralità di mandati conferiti seppur in epoche diverse ad un medesimo soggetto persona fisica e/o giuridica il cui importo non potrà comunque essere complessivamente superiore a Euro 5.000,00;

(ii) l'autorizzazione di pagamenti di qualsiasi importo relativi a contratti già approvati o ratificati dal consiglio di amministrazione.

(iii) l'assunzione/nomina o il licenziamento dei dirigenti della società (ad eccezione del direttore generale), la determinazione dei relativi compensi o retribuzioni, ivi

inclusi gli eventuali fringe benefits, e delle altre condizioni contrattuali.

L'amministratore delegato potrà inoltre, nei casi di urgenza, a firma abbinata con quella del presidente del consiglio di amministrazione, procedere alla formalizzazione di contratti, pagamenti ed ogni altro atto necessario; i suddetti atti in ogni caso dovranno essere sottoposti al consiglio di amministrazione nella prima riunione utile per ottenere la necessaria ratifica.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale a scadenze trimestrali sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

#### Articolo 19 - Rappresentanza legale della società

La rappresentanza legale e la firma sociale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di suo impedimento, al vice presidente, se nominato. La rappresentanza della società spetta anche all'amministratore delegato, ove nominato, per gli atti compresi nelle sue attribuzioni.

La rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita, dal consiglio di amministrazione o dai soggetti indicati nel precedente comma, a dipendenti della società o a terzi.

#### Articolo 20 - Compenso e rimborso spese dei Consiglieri

Ai consiglieri di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria delibera una indennità annua a favore del consiglio. Tale indennità annua, una volta deliberata, rimarrà invariata fino a diversa decisione dell'assemblea.

Ai consiglieri investiti di particolari attribuzioni competono inoltre specifici emolumenti per la funzione, la fissazione dei quali avviene secondo le modalità di legge.

#### Articolo 21 - Collegio Sindacale

L'assemblea ordinaria elegge il collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi ed elegge due sindaci supplenti, con le modalità di seguito indicate.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci suddivise in due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I candidati di

#p#

ciascuna sezione della lista devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Hanno facoltà di presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero tanti soci che al momento del deposito della lista stessa, rappresentino almeno il venti per cento (20%) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni lista dovrà contenere l'indicazione di 3 candidati alla carica di sindaco effettivo e due candidati alla carica di sindaco supplente, tutti ordinati numericamente in ciascuna delle relative sezioni.

Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente richiesti per la carica di sindaco.

Ogni socio, indipendentemente dal numero di azioni possedute e dall'aver o meno presentato o concorso a presentare una lista, può votare per una sola lista. Ad ogni azione corrisponde un voto.

All'elezione dei membri del collegio sindacale si procederà nel seguente modo.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi progressivamente per 1, 2, 3, 4 e 5. I quozienti così ottenuti, senza arrotondare i decimali, verranno attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo il loro ordine progressivo nel seguente modo: (a) i primi tre quozienti ai primi tre candidati della sezione sindaci effettivi; (b) i restanti due quozienti ai primi due candidati della sezione sindaci supplenti.

I candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente, sulla base del quoziente a ciascuno attribuito. Risulteranno eletti: (a) in qualità di sindaci effettivi, i tre candidati (indicati nelle relative sezioni delle liste) che avranno ottenuto i quozienti più elevati, dando rilevanza anche ai decimali; (b) in qualità di sindaci supplenti, i due candidati (indicati nella relativa sezione delle liste) che avranno ottenuto i quozienti più elevati, dando rilevanza anche ai decimali.

La presidenza del collegio sindacale spetta alla persona

#p#

candidata - quale sindaco effettivo - al primo posto della lista seconda classificata.

In caso di parità di quozienti tra candidati, sarà eletto il candidato indicato nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Per la nomina di sindaci, effettivi o supplenti, per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In caso di sostituzione di un sindaco eletto dalla lista prima classificata subentrerà il sindaco supplente eletto dalla lista prima classificata.

In caso di sostituzione di un sindaco eletto dalla lista seconda classificata subentrerà il sindaco supplente eletto dalla lista seconda classificata.

L'assemblea ordinaria, determina la retribuzione annuale dei sindaci effettivi in base alle tariffe dei dottori commercialisti vigenti ed elegge il presidente del collegio sindacale come sopra designato. Le funzioni e la durata in carica dei sindaci sono regolate dalle vigenti leggi.

#### Articolo 21 bis - Controllo contabile

Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

L'incarico del controllo contabile, sentito il collegio sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi in conformità alle previsioni di legge.

#### TITOLO V

#### BILANCIO

#### Articolo 22 - Chiusura esercizio sociale

##### Riparto utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio e della nota integrativa, secondo quanto previsto dalla legge.

Gli utili netti disponibili risultanti dal bilancio d'esercizio sono ripartiti come segue:

(a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

(b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

L'eventuale pagamento dei dividendi verrà effettuato nei termini che saranno fissati dall'assemblea o, in difetto, dall'organo amministrativo. Il pagamento sarà effettuato presso la sede sociale o presso le banche che saranno

determinate dall'organo amministrativo.

Il diritto agli utili non riscossi entro il quinquennio del giorno in cui diventano esigibili si prescrive in favore della società. I dividendi non riscossi e prescritti sono assegnati a riserva straordinaria.

#### TITOLO VI

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

###### Articolo 23 - Liquidazione

In caso di scioglimento della società, per qualunque causa, l'assemblea con le maggioranze prescritte all'ultimo comma dell'art. 11 del presente statuto nominerà uno o più liquidatori anche tra non soci, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti e dettando, se riterrà, le norme per la liquidazione.

#### TITOLO VII

##### DISPOSIZIONI GENERALI

###### Articolo 24 - Domiciliazione degli azionisti

###### Arbitratore

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro soci e in mancanza o difformità da quello reale si intende eletto, ad ogni effetto di legge, presso la sede sociale.

Ai fini di quanto previsto all'art. 7 del presente statuto, l'arbitratore sarà designato dal presidente del Tribunale di Roma su istanza del/i socio/i che abbia/no inviato la comunicazione di cui al precedente articolo 7 comma 4 e che a mezzo di detta comunicazione abbia/no dichiarato quanto previsto al precedente articolo 7 comma 5.

###### Articolo 25 - Rinvio

Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

Firmato:

Alessandro GUARIGLIA

GIOVANNI GIULIANI Notaio Sigillo

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta di n. ventiquattro facciate è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla legge

Roma, li